

Francesco Lucrezi

Ancora sul «Senatusconsultum Macedonianum» (*)

1. La nuova monografia di Sara Longo prende in esame le ragioni dell'emanazione del famoso decreto senatorio, e la lunga parabola della sua interpretazione e applicazione nei secoli successivi, fino all'ap-prodo giustiniano. Ma, come diremo, non pare propriamente questo l'oggetto principale dell'indagine.

L'autrice sintetizza tutte le letture del *Senatusconsultum Macedonianum* offerte dalla dottrina, prendendo atto di come esse appaiano generalmente concordi in una ricostruzione della norma fondata su tre punti essenziali:

a) Il senatoconsulto avrebbe inteso ostacolare la concessione di tutti i mutui di denaro ai *fili familias*, giacché essi sarebbero stati considerati insidiosi per la vita e l'autorità dei loro *patres*, da due punti di vista distinti e collegati.

Innanzitutto, il *filius familias*, indebitandosi nei confronti di spregiudicati e violenti usurai, e indotto a entrare in una spirale di vizio e corruzione (*'libido atque luxuria'*: Suet., *Vesp.* 11), avrebbe corso il rischio di essere messo spalle al muro dai suoi avidi creditori, i quali, come unica possibilità di pagare il debito, gli avrebbero prospettato o imposto, con le buone o con le cattive, la «scorciatoia» di fare la pelle all'ignaro avente potestà, acquisendo così la capacità giuridica e, soprattutto, ereditando i beni paterni.

Più in generale, tale tipo di credito sarebbe stato ostacolato, in quanto il fatto che il *filius* disponesse di somme di denaro a lui concesse indipendentemente dal consenso o dal controllo paterno era visto, in ogni caso, come una sorta di fuoriuscita del sottoposto dalla copertura della *patria potestas*, che ne voleva la capacità economica e negoziale strettamente subordinata alla volontà e all'interesse del *pater*. Di qui la *ratio* del senatoconsulto, che avrebbe raggiunto i suoi effetti sconsigliando, in pratica, tale erogazione (c'è discordia, in dottrina, riguardo all'esistenza di un vero e proprio «divieto»), la quale sarebbe apparsa inutile in forza dell'intervenuta incoercibilità del mutuo, giacché il pretore sarebbe stato trattenuto (in forza del consiglio, o dell'ordine, del Senato) da dare protezione giudiziale al creditore, la cui pretesa sarebbe stata vanificata dalla *denegatio actionis* o da un'apposita *exceptio Senatusconsulti*.

I prestiti di denaro a favore dei *fili familias* sarebbero così stati ostacolati, in quanto *'incerta nomina'* (Ulp. D. 14.6.1.pr.): operazioni «incerte», ambigue, pericolose, dacché l'erogazione veniva fatta a beneficio di un soggetto che non sarebbe stato in grado di pagare il suo debito se non quando fosse divenuto *sui iuris*, momento forse molto lontano nel tempo, e che la necessità del pagamento (magari sotto una pressione di tipo criminale) avrebbe potuto spingere ad accelerare con mezzi violenti.

A suggerire il rimedio sarebbe stato un clamoroso episodio di «nera», ossia l'uccisione, in età vespasiana, di un *pater* da parte di un *filius* scellerato, di nome Macedo (da cui il nome del senatoconsulto), a ciò indotto, appunto, dalla pressione dei suoi pericolosi *foeneratores* (anche se vi è discussio-

*) A proposito di S. LONGO, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiano*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 279.

ne tanto sulla datazione della norma quanto sulla storicità dell'episodio che ne sarebbe alla base).

b) Passata la paura dei primi tempi, ci si sarebbe però accorti che, nella grande maggioranza dei casi, i figli non erano dei potenziali assassini, e che se chiedevano soldi lo facevano, in genere, per motivi innocenti, senza che il loro avente potestà avesse alcunché da temere, e l'impedimento introdotto dal senatoconsulto sarebbe presto apparso eccessivo, in quanto avrebbe impedito all'immensa moltitudine dei *fili familias* (che, non dimentichiamo, non erano solo irruenti e goderecci giovanotti dalla testa calda, ma anche tanti tranquilli signori di mezza età) di fare una vita più o meno normale, in attesa che l'amato genitore passasse a miglior vita.

Non potendosi e non volendo, però, per vari motivi, annullare l'intero decreto, furono così introdotte, per via normativa e giurisprudenziale, un articolato numero di «deroghe» al senatoconsulto, in virtù delle quali esso avrebbe interrotto i suoi effetti (*'cessat Senatusconsultum'*, ossia l'azione non viene denegata e l'*exceptio* non viene concessa) in una serie di casi specifici (se il padre avesse dato il suo assenso preventivo o avesse ricavato un beneficio economico dall'operazione; se l'obbligazione fosse stata successivamente riconosciuta dal debitore; se il prestito fosse stato erogato nell'erronea convinzione che il mutuatario fosse *sui iuris*; o, infine, se *filius* fosse stato militare – deroga inizialmente limitata all'ammontare del *peculium castrense*, poi generale – o membro della *militia palatina*).

In forza di tali deroghe (sempre più numerose, e sempre più ampie), il *Senatusconsultum Macedonianum* si sarebbe così progressivamente svuotato di significato, e il mutuo di denaro al *filius familias* sarebbe in pratica rientrato nei limiti della normalità, quantunque ostacolato, in qualche modo, dalla perdurante vigenza, almeno teorica, del vecchio dispositivo.

c) In età giustiniana, avendo la *patria potestas* concluso una «parabola calante», ed essendosi praticamente superato, di fatto, il millenario principio dell'incapacità patrimoniale dei *fili familias* (i quali, secondo Giustiniano [C.I. 7.71.7], ormai potevano *'habere substantias'*: espressione, anche questa, oggetto di molteplici interpretazioni), il *Senatusconsultum Macedonianum* avrebbe pressoché completamente perso la sua ragion d'essere, e la sua disattivazione, per un motivo o per l'altro, sarebbe in pratica diventata, anziché una «deroga», la norma.

2. In realtà, secondo l'autrice, tutte e tre queste convinzioni sarebbero errate. Segnatamente:

a) L'espressione *'incerta nomina'*, menzionata nei *verba Senatusconsulti*, non si riferirebbe genericamente a tutti i mutui di denaro erogati ai *fili familias* – i quali non sarebbero stati considerati «incerti» per i motivi sopra esposti –, ma esclusivamente a una categoria ristretta e specifica di prestito, ossia l'erogazione di moneta finalizzata al perseguimento di *'libido atque luxuria'* da parte del sottoposto. «Non erano ... tanto i crediti pecuniari *tout court* ad essere privati di tutela giudiziale *ex Senatusconsulto Macedoniano*, perché non ogni *datio mutuae pecuniae* era di per sé *perniciosa* per i *patres familias*, quanto esclusivamente quelle somme di denaro prese in prestito dai *liberi in potestate* necessarie per riuscire a tenere e perseverare in condotte sregolate nonché assolutamente immorali: quei mutui, in altre parole, che gli stessi si procuravano al solo fine di sguazzare nel lusso e in tutto quanto di negativo potesse da questo derivare (dissolutezza, vizio, corruzione, depravazione)» (p. 140). Questo, e solo questo, sarebbe stato l'ambito di applicazione della norma: un ambito «ben contenuto, miratamente circoscritto, e precisamente mirato ai soli prestiti pecuniari che favorivano quelle *libido atque luxuria* contro cui – a detta di Svetonio – si schierò il nostro provvedimento senatorio» (p. 143).

b) Elaborando le varie deroghe al senatoconsulto, la giurisprudenza non avrebbe ristretto l'originario ambito di applicazione della norma (che, come detto, sarebbe stato già dall'inizio molto circoscritto), ma ne avrebbe correttamente interpretato, esplicitato e sviscerato la *ratio*, adattandola alle specifiche circostanze, con un lavoro assolutamente rispettoso della lettera e dello spirito originario del decreto (p. 148).

c) Lo stesso Giustiniano non avrebbe affatto inteso svuotare il senatoconsulto della sua operatività, ma si sarebbe anch'egli impegnato a precisarne e specificarne il corretto ambito di applicazione, sem-

pre in linea con la *ratio* originaria.

3. Va riconosciuta all'autrice la serietà e la profondità dell'indagine condotta, l'eleganza dell'esposizione, la vivacità dello spirito critico. Tuttavia, la sua ricostruzione – nonostante alcuni profili di plausibilità – non riesce a convincere; e, soprattutto, solleva consistenti riserve riguardo non tanto alla sua verosimiglianza, quanto al modo complessivo in cui essa è argomentata e difesa.

a) Innanzitutto, se i *verba Senatusconsulti*, così come a noi restituiti da Ulpiano (ammesso che corrispondano effettivamente al tenore originale del decreto), volessero dire ciò che la Longo pensa, essi non sarebbero soltanto – come già universalmente notato –, oscuri e contorti, ma si rivelerebbero davvero una perla di esoterismo e cripticità.

Ma ammettiamo pure che il Senato intendesse quello che ritiene la studiosa, e che gli *incerta nomina*, contro cui esclusivamente sarebbe stato diretto il senatoconsulto, fossero davvero quelli a cui pensa l'autrice, ossia i prestiti di denaro funzionali alla soddisfazione di *libido atque luxuria*, e che tutti gli altri prestiti «normali» rimanessero fuori dal dispositivo. La domanda che si pone è questa: come sarebbe stato possibile, concretamente, individuare, riconoscere, sanzionare tali prestiti? Si sarebbero qualificati come tali al momento della corresponsione del denaro, e quindi della nascita del negozio? Ma è verosimile pensare a un prestito dichiaratamente chiesto e concesso per scopi pecaminosi? O si sarebbe dovuto investigare sul concreto uso del denaro, dopo la sua corresponsione? Ma sarebbe forse stato facile farlo? Il saldo avrebbe potuto essere richiesto, per esempio, dopo un mese, sei mesi, un anno, e in questo tempo il mutuatario poteva aver fatto tante cose: aver comprato dei beni, aver pagato un viaggio di lavoro, e magari anche aver dissipato delle somme al gioco o in case di piacere. Come si sarebbe potuto sapere dove erano finiti i soldi del mutuante? E, se i mutui fossero stati più d'uno, quali sarebbero stati quelli «buoni» e quali quelli «cattivi»? E' chiaro che sarebbe stato impossibile scoprirlo, e non solo perché difficile ricostruire uno spaccato di vita che solo il mutuatario poteva conoscere, ma perché il denaro, da che mondo è mondo, non solo *'non olet'*, ma non ha neanche «colore», e non si riconosce nella sua utilizzazione e nei suoi percorsi: il «buono» si mischia col «cattivo», è sempre tutto buono, o tutto cattivo.

E' evidente che una norma siffatta si sarebbe rivelata molto facile da eludere, in quanto sarebbe bastato fingere una finalità «virtuosa» del prestito, erogato invece per scopi oscuri.

E' assolutamente innegabile che il Senato, e l'intera società romana, abbiano inteso restringere gli effetti del *Senatusconsultum Macedonianum*, sottraendo ad essi tutta una serie di operazioni ritenute lecite e innocue dal punto di vista degli interessi dei *patres familias*, e ciò nella consapevolezza che un'applicazione generalizzata della norma si sarebbe rivelata paralizzante per l'economia e la semplice vita sociale. Ma, fatto essenziale, questa consapevolezza nacque dopo l'emanazione del decreto, non certo prima. Se ci fosse stata prima, il *Senatusconsultum Macedonianum*, semplicemente, non sarebbe mai stato pensato. Invece, al momento dell'emanazione, è evidente che ci si illudeva, attraverso tale norma, di poter erigere un valido baluardo difensivo intorno agli interessi dell'avente potestà.

E' del tutto inverosimile immaginare che, nello stesso momento in cui tale baluardo veniva edificato, lo si volesse costruire fragile e inefficace, come un muro di carta. L'utilità del *Senatusconsultum Macedonianum*, così come concepito dalla Longo, appare simile a quella di una legge che sanzioni la vendita delle armi, ma unicamente nel caso si provi, dopo la vendita, che esse siano state usate per uccidere.

Né convince l'osservazione dell'autrice, secondo cui un effetto interdittivo generale del senatoconsulto non sarebbe stato necessario, giacché, nel caso, frequente, di concessione al *filius* di un *peculium*, il *pater* già avrebbe potuto essere chiamato a rispondere con l'*actio de peculio*, in forza della quale sarebbe stato ritenuto responsabile di tutti gli atti patrimoniali – mutui compresi – effettuati dal sottoposto, entro l'ammontare del *peculium* (p. 105 e 115): è evidente, infatti, che l'obbligazione poteva ben andare al di là dell'ipotetico *peculium* (e ciò al di là del fatto che, come crediamo di aver spiegato in altra sede – *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli, 1992, p. 243 ss., e *Il problema del mutuo di denaro erogato al «filius familias»*, Napoli, 1993, p. 123 ss. –, l'esercizio dell'*actio de peculio* doveva essere ragionevolmente concesso solo in presenza di un altro motivo di deroga al senatoconsulto).

b) Le deroghe, sostiene l'autrice, non avrebbero ristretto l'ambito di attivazione del senatoconsulto, ma ne avrebbero semplicemente precisato la *ratio*, escludendo dagli effetti della norma i prestiti «buoni», ossia presumibilmente non finalizzati ad alimentare i *mali mores*. Ma, secondo tale visione, le deroghe elaborate dalla giurisprudenza sarebbero state, da una parte, troppo poche, dall'altra, troppe, anzi, sarebbero state decisamente tutte inutili e superflue.

Le deroghe che conosciamo, infatti, sono solo sette (senza contare le «sottocategorie»): *voluntas patris*; *ratihabitio debitoris*; *versio in rem patris*; *sui iuris videri*; *peculium castrense*; *filius miles*; *militia palatina*. Ma non potrebbero esserci altri prestiti «innocenti»? Perché i giuristi non hanno avvertito l'esigenza di escludere dal senatoconsulto, per esempio, il mutuo concesso per comprare dei vestiti, dei quadri, per riparare la casa, per fare un viaggio, per organizzare una festa, un funerale, un matrimonio, un banchetto, per sostenere spese elettorali etc. etc.? Non si sarebbe trattato di finalità lecite? Come mai non sono state menzionate?

Troppo poche, quindi. Ma anche troppe, tutte superflue, dal momento che ne sarebbe bastata una sola, semplicissima: il mutuo resta coercibile tutte le volte che il prestito non serve a finalità «libidinose o lussuose». Non si sarebbe trattato di una deroga, ma di una semplice «interpretazione autentica» della norma, un chiarimento che, da solo, avrebbe tagliato la testa al toro, eliminando qualsiasi dubbio e discussione. Possibile che nessuno ci abbia mai pensato?

In realtà, tutte le deroghe, secondo l'idea della Longo, non sarebbero propriamente tali, ossia delle «eccezioni» riguardo alla normale applicazione della norma, bensì dei semplici chiarimenti, delle forme di «provvedimenti interpretativi». Solo che niente, nel testo delle loro formulazioni, così come ci è stato tramandato, induce a pensare una cosa simile. Ognuna di esse ci è presentata come un'eccezione, uno specifico caso di disattivazione, e lascia implicitamente intendere che, in tutte le altre circostanze, la vigenza del senatoconsulto resta intatta. L'espressione '*cessat*' appare chiara: «non si applica, pur dovendosi, in teoria, applicare», e non «non si applica, in quanto si è fuori dal suo campo di applicazione». Questo, secondo ogni evidenza, è il significato.

c) Quanto all'età giustiniana, l'autrice nega l'importanza dell'osservazione secondo cui le deroghe al *Senatusconsultum Macedonianum* introdotte in caso di *peculium castrense* e *quasi castrense* avrebbero sottratto agli effetti della norma schiere enormi di cittadini, assottigliando sempre di più la portata del decreto, e formula delle dotte argomentazioni sull'utilità di questi istituti nel Tardo Antico e sulla situazione giuridica e sociale dei soggetti dagli stessi interessati (militari, ecclesiastici, funzionari etc.) (p. 224 ss. e 229 ss.). Tutte cose giustissime, che però non fanno venir meno una verità che alla Longo risulta evidentemente scomoda, ossia il fatto che, nell'età di Giustiniano, nel «recinto» del *Senatusconsultum Macedonianum* sono rimasti davvero in pochi. E non si riuscirebbe assolutamente a comprendere in che modo tali deroghe non avrebbero fatto altro, anch'esse, che precisare il contenuto originario della norma, adeguandolo ai nuovi tempi. Questo adeguamento avrebbe significato, in ogni caso, che, nel nuovo contesto sociale, il *Senatusconsultum Macedonianum*, ormai, non serviva più. Non fu un adeguamento, ma un ulteriore smantellamento, l'ennesimo, forse definitivo colpo di piccone al fastidioso «relicto storico».

4. A spingere l'autrice verso la sua nuova interpretazione del decreto, sono, essenzialmente, due osservazioni scaturenti dalla lettura delle fonti. Entrambe, però, appaiono frutto di un equivoco.

La prima osservazione riguarda il tenore dei *verba Senatusconsulti* riportati da Ulpiano, e segnatamente l'uso dell'avverbio '*etiam*' che in essi compare, che chiarisce che l'*'actio petitioque*' non potrà essere concessa utilmente mai, «anche» ('*etiam*') '*post mortem parentis eius*'.

Secondo la Longo, la parola '*etiam*' sarebbe fuori luogo, perché interesse del senatoconsulto avrebbe dovuto essere «esclusivamente» (non '*etiam*') ostacolare l'azione dopo la morte del padre, perché, se l'azione fosse stata esperita prima, non ci sarebbe stato alcun pericolo per la vita dell'avente potestà (p. 85 ss.).

Ora, i *verba Senatusconsulti* sono notoriamente confusi e ingarbugliati, ma, se c'è una parola chia-

rissima, è proprio l' *'etiam'*: il decreto voleva che l'azione fosse sempre infruttuosa, sia prima che dopo che il debitore avesse mutato il suo *status familiae*, perché, in caso contrario, è evidente che non avrebbe avuto nessuna efficacia. Il creditore avrebbe potuto agevolmente ottenere la condanna *vivente patre*, per poi chiedere materialmente i soldi *'post mortem'* (dice la Longo che, perdurando la sottoposizione alla *patria potestas*, non si sarebbe fatto concreto ricorso all'azione, mancando un patrimonio del debitore su cui soddisfarsi [p. 87]: ma perché mai? Oggi ottengo la condanna, e domani, quando ci saranno i soldi, me li prendo). L'azione è bloccata sempre, e l' *'etiam'* è importante per fugare il dubbio, che altrimenti avrebbe potuto sorgere, riguardo alla sorte del debito dopo il cambiamento intervenuto sulla capacità patrimoniale del debitore.

La seconda osservazione è quella secondo cui, se il *Senatusconsultum Macedonianum*, in età giustiniana, fosse davvero diventato un «relitto storico», non si capirebbe come mai le *Institutiones* dedicherebbero ad esso ancora «ampio spazio» (p. 42). Il rilievo appare fuori luogo, per tre distinte ragioni:

a) Le *Institutiones* di Giustiniano, com'è noto, sono costruite su quelle di Gaio, più vecchie di quattro secoli, e sono, ovviamente, zeppe di istituti sorpassati. Il testo giustiniano è più ampio di quello gaiano, e molte volte ne modifica i contenuti, per integrarli o aggiornarli. Nel caso in questione, il riferimento al Macedoniano (4.7.7) è correttamente collocato nella parte relativa alla responsabilità dei sottoposti, corrispondente a quella dei *Commentarii* gaiani (4.69 ss.), che risultano così integrati, come in tante altre occasioni, attraverso un inserimento di non più di dieci righe. Che c'è di strano?

b) Del fatto che la norma rispondesse ad esigenze di epoche lontane il testo imperiale appare perfettamente consapevole, dal momento che la *ratio* della norma è formulata al passato: *'Quae ideo senatus prospexit, quia saepe onerati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumabant, vitae parentium insidiabantur'*.

c) Il *Senatusconsultum Macedonianum* non fu mai abrogato, e in età giustiniana era ancora pienamente in vigore (sia pure come fastidiosa «reliquia»). Occorreva, certamente, eluderlo e aggirarlo, come infatti si faceva abbondantemente, ma, per farlo, era ancor più necessario ricordarne l'esistenza. Ci sarebbero innumerevoli esempi di riferimenti sovrabbondanti a istituti in via di estinzione (per tutti, la schiavitù), funzionali proprio a permettere il superamento di qualcosa che, in forza del noto conservatorismo dei romani, non si riusciva a cancellare.

5. A volte i ragionamenti dell'autrice risultano davvero di difficile comprensione: come quando nota, per esempio, che non sarebbe stata la concessione iniziale del denaro altrui ai *fili familias* a essere considerata pericolosa, ma la concreta utilizzazione dello stesso, la sua disponibilità di fatto da parte del sottoposto, «che è cosa diversa» (p. 123). Capiamo, forse, la differenza, ma non la sua rilevanza dal punto di vista dell'intervento senatorio.

Non seguiamo, ancora, l'autrice, quando osserva che non era la concessione dei prestiti a fare temere per l'incolumità del *pater*, ma, al contrario, la cessazione dell'erogazione, che avrebbe posto il *filius* nell'impossibilità di ricevere nuovo denaro, facendogli così venire in testa «cattivi pensieri» (p. 125). Ciò è verissimo: il *filius* indebitato entrava in una spirale viziosa, la cui interruzione poteva essere molto pericolosa. Perciò il senatoconsulto cercò di impedire l'avvio della spirale, l'inizio del vizio. Impedendo l'inizio, volle impedire anche la cessazione. Ciò che non inizia non può cessare.

Ancor meno riusciamo a cogliere il ragionamento dell'autrice, quando spiega il senso della deroga al *Senatusconsultum Macedonianum* in caso di riconoscimento del *filius* *'pater familias factus'* (che è stata considerata una delle più evidenti dimostrazioni della costante tendenza alla sistematica disapplicazione della norma, contro la *ratio* originaria), asserendo che essa farebbe venir meno l'efficacia del senatoconsulto solo dopo la morte del padre e il riconoscimento del debito da parte del sottoposto, mentre, in tutto il periodo precedente, il debito sarebbe rimasto tutelato (p. 191 nt. 86). Mettiamo che una legge vieti l'uccisione del padre da parte del figlio, e una legge successiva precisi che, una volta che ciò sia malauguratamente accaduto, il figlio non possa comunque essere punito, perché ormai non è più un figlio, ma un padre anche lui. La nuova legge sarebbe fedele allo spirito della pri-

ma, o la vanificherebbe? Sarebbe sensato dire che il primo provvedimento, comunque, ha funzionato, dal momento che, finché il padre non è stato ucciso, il divieto di ucciderlo è stato in vigore?

Non capiamo, ancora, come l'autrice possa dire che il decreto, così come interpretato finora dalla dottrina, sarebbe stato senza senso, giacché il creditore non avrebbe avuto alcun interesse a indurre il *filius* debitore a eliminare il *pater*, accelerando così il pagamento, «dal momento che in ogni caso egli restava contrattualmente tutelato» (p. 101). Avere i soldi subito o magari dopo trenta o quaranta anni è forse la stessa cosa?

La Longo può avere, in parte, ragione, invece, quando osserva che il *Senatusconsultum Macedonianum* avrebbe potuto rivelarsi controproducente, giacché il sottoposto, messo nell'impossibilità di ottenere credito, avrebbe desiderato ancor più la morte del padre, evento che gli si sarebbe presentato come l'unica strada per poter avere dei soldi in tasca (p. 145). Tale argomento non è nuovo, fu già sostenuto, quasi un secolo fa, dal Beseler (*Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, p. 130 s.), il quale osservò che, sotto il regime del Macedoniano, «ein neuer Macedo hätte nun erst recht gemordeb». Io non penso che ciò si possa dire in generale, ma ritengo possibilissimo che, in qualche specifica situazione, avrebbe potuto determinarsi un meccanismo psicologico di tale genere, e che qualcuno, anzi molti, già in età romana, lo pensassero. Ma è un errore giudicare il *Senatusconsultum Macedonianum* alla stregua di una misura «perfetta», di un provvedimento intelligente, logico e razionale, in grado di raggiungere pienamente i suoi obbiettivi. Con ogni probabilità ed evidenza, infatti, non fu così. Il decreto fu una misura dettata dall'emozione e dalla paura, e fu, secondo ogni verosimiglianza, un grande buco nell'acqua, un tentativo velleitario e utopistico. Ma non bisogna mai dimenticare che esso rappresentò una misura preventiva di politica criminale, e sfido chiunque a indicare una sola misura di contenimento del crimine, in qualsiasi epoca, sulla cui utilità non siano stati sollevati dubbi.

Il senatoconsulto volle rappresentare un'alternativa alla feroce *poena cullei*, sulla cui efficacia ci furono sempre pareri discordi: il severo Cicerone (*Roscio Am.* 25.69-70) era favorevole, il mite Seneca (*clem.* 1.23.1) contrario: chi aveva ragione tra i due? O, di fronte al problema moderno della droga, chi ha ragione, tra i proibizionisti e gli antiproibizionisti? E la pena di morte? Serve o non serve? Può esistere una dimostrazione oggettiva?

L'utilità e l'efficacia del *Senatusconsultum Macedonianum* furono assai dubbie e controverse, e i romani se ne accorsero prestissimo, quasi subito. L'astrusità della norma non è certo una scoperta dei moderni.

6. Comunque, proprio in ragione di tale dubbia efficacia e razionalità del senatoconsulto, vogliamo ammettere, per ipotesi, che l'idea della Longo (ossia che ad essere colpiti fossero solo i mutui per *libido atque luxuria*) possa essere accettata. Tale ricostruzione, ripetiamo, non è in alcun modo suffragata dalle fonti, e appare decisamente inverosimile. Ma, se diciamo che il senatoconsulto fu una misura scarsamente razionale, non possiamo escludere che il suo obbiettivo fosse quello asserito dall'autrice, anche se nessuna fonte lo attesta.

Ma siamo proprio sicuri che, secondo questa nuova visione, il senso del *Senatusconsultum Macedonianum* risulti così radicalmente ribaltato, come vorrebbe la studiosa? Siamo sicuri che quella che emerge dalle sue pagine sia una norma completamente diversa da quella immaginata dalla *communis opinio*?

Io riterrei di no, e a confermarmi in questa convinzione sovengono proprio molte esatte osservazioni della Longo, che appaiono da sottoscrivere parola per parola, e che sembrano perfettamente collimanti con le principali conclusioni della precedente dottrina. Per esempio: è «del tutto verisimile credere che a provocare il pronto intervento del senato fosse stato un caso specifico di uccisione di un *pater familias* ad opera del proprio figlio» (p. 61); è «un punto fermo che l'intento dei *patres* ... era in primo luogo quello di impedire o comunque provare a ridurre, in quanto fonte potenziale di *parricidium*, l'erogazione di credito in favore di figli *in potestate patris*» (p. 65); «il mutuo ... favoriva lussuria e corruzione; perciò ... rappresentava una fonte potenziale di pericolo», e perciò «il senato ... mirò a contrastare esclusivamente la *datio mutuae pecuniae*, soltanto il prestito di denaro contante» (p. 126); «i potenziali mutuanti venivano ... scoraggiati dal prestare denaro ai *fili familias*» (p. 134); «il *Senatuscon-*

sultum Macedonianum mirò essenzialmente a tenere i *fili familias* lontani da ... condotte disdicevoli e disolute, ... osteggiando ... l'assunzione di prestiti pecuniari ...» (p. 139). E si potrebbe continuare.

Sono tutti giudizi ampiamente formulati, con altre parole, nella precedente letteratura sul tema, e ciò dovrebbe indurre l'autrice a riflettere: se fosse vero che, come afferma, «i testi ... vanno in tutt'altra direzione» (p. 122) rispetto a quella immaginata dalla dottrina, come è possibile che le conclusioni restino, in gran parte, le stesse? Basta la differenza rispetto alla natura dei mutui colpiti (tutti, secondo la *communis opinio*, solo quelli «peccaminosi», secondo la Longo) a fondare due visioni del *Senatusconsultum Macedonianum* così irriducibilmente diverse? A me non sembra.

In realtà, appare evidente, perciò, che, anche nella versione «ridotta» pensata dalla studiosa, l'effetto del senatoconsulto sarebbe stato, in pratica, il medesimo. La norma sarebbe rimasta, più o meno, la stessa, semplicemente meno efficace, molto più facilmente eludibile. Perché, se è vero che sarebbe stato facile aggirare il dispositivo del *Senatusconsultum Macedonianum*, attraverso finalità dissimulate del prestito, è anche vero che difficilmente si sarebbe potuto concepire un mutuo a un *filius familias* sicuramente fuori degli effetti ostativi del senatoconsulto.

Quale prestito, infatti, avrebbe potuto essere considerato, in ogni caso, sicuro, in quanto incompatibile con un ipotetico futuro uso peccaminoso? Ciò sarebbe stato possibile unicamente nel caso di un'erogazione a un soggetto universalmente conosciuto per la sua fama di individuo pio, sobrio, morigerato, privo del benché minimo vizio: un uomo noiosissimo, di cui nessuno avrebbe mai potuto neanche ipotizzare che, in tutta la vita, potesse mai fare una puntata ai dadi, o soltanto sfiorare con lo sguardo una prostituta. Solo il creditore di un siffatto mutuatario avrebbe potuto, forse, pensare di essere protetto da tutela giudiziale; tutti gli altri, avrebbero potuto facilmente vedersi respinta l'azione di recupero, perché sarebbe stato facilissimo, per il convenuto, dimostrare che quei soldi erano serviti a qualcosa di godereccio, e che il creditore sapeva che sarebbe stato così. Come avrebbe potuto non immaginarlo? Come avrebbe potuto escluderlo?

7. All'autrice, comunque, va il merito di avere riaperto il riflettore su una norma di particolare importanza storica, la cui comprensione è strettamente legata all'intrinseca ambiguità del principale caposaldo della civiltà giuridica romana, ossia l'istituto potestativo, e di avere ad essa dedicato un'analisi, quantunque opinabile, certamente lucida, ponderata e approfondita.

La letteratura pregressa è indubbiamente esaminata con grande acribia e attenzione, e ciò deve essere riconosciuto anche da chi non condivide la lettura proposta dall'autrice. Ma questo pregio del volume rappresenta anche, a nostro giudizio, un suo limite, giacché l'attenzione riservata alla dottrina – sviscerata dettagliatamente in ogni passaggio, anche su aspetti decisamente minuti e secondari, e criticata punto per punto, autore per autore, anche quando tutti dicono cose simili – appare decisamente eccessiva, sproporzionata rispetto a quella riservata alle fonti, che – pur esaminate anch'esse con padronanza e perizia – sembrano interessare l'autrice molto di meno. In questo senso abbiamo scritto, all'inizio, che il titolo del volume non pare corrispondere esattamente al suo contenuto, in quanto oggetto dell'analisi non sembra propriamente il *Senatusconsultum Macedonianum*, quanto la dottrina sullo stesso. Si tratta, essenzialmente, di un libro sulla storiografia romanistica in materia: ottimo argomento, che, però, non è, forse, precisamente quello scelto e dichiarato dall'autrice.

La Longo rivolge i suoi strali contro quella che definisce insistentemente la '*communis opinio*' (espressione che ricorre nel volume un numero impressionante di volte, al pari dell'aggettivo «tralatizio», riferito, ovviamente, al modo in cui la *communis opinio* stessa trasmetterebbe, al suo interno, le proprie errate opinioni), colpevole di dare del *Senatusconsultum Macedonianum* la falsa ricostruzione che abbiamo detto. E tale *communis opinio* è descritta nel libro come un vero campione di ottusità: «ostinata» nei suoi errori (p. 86, 141), «appiattita» (p. 96) e «condizionata» da se stessa (p. 98), «costretta ad ammettere» qualcosa (p. 121) eppure «perseverante» nei suoi abbagli (p. 121: '*errare humanum ...*').

Nessuno, per carità, potrebbe mai offendersi di tali giudizi, dal momento che della congrega fanno parte, senza eccezione, tutti i malcapitati che hanno avuto la sventura, fino ad oggi, di occuparsi del *Senatusconsultum Macedonianum*, e che c'è da essere piuttosto onorati a essere affiancati a

molti tra i più autorevoli studiosi degli ultimi due secoli. Il fatto è, però, che tutti questi autori dicono spesso cose profondamente diverse gli uni dagli altri, su molti aspetti anche essenziali della complessa vicenda dell'emanazione, dell'applicazione e dell'interpretazione del *Senatusconsultum Macedonianum* attraverso i secoli, e non è affatto giusto gettarli (o «appiattirli») tutti alla rinfusa nell'unico pentolone di una *communis opinio* che, così come la vede la Longo, semplicemente non è mai esistita.

Ma, in realtà, l'autrice non si limita a inventare, letteralmente, una corrente dottrina omogenea e concorde – che, ripetiamo, non è mai esistita –, ma dà corpo a qualcosa di più: un partito ben disciplinato, una lobby compatta, un'associazione organizzata e strutturata, nella quale ognuno è responsabile per tutti, governata da appositi organi dirigenti, rappresentanti e portavoce. Come interpretare, altrimenti, frasi come: «emblematico, quale espressione della *communis opinio*, il modo di esprimersi di ...» (p. 212), oppure «la dottrina ... per bocca di ... afferma ...» (p. 144)? Quando è avvenuta l'elezione dello *speaker*? Chi è stato ammesso alle votazioni?

Tale modo di confrontarsi con la dottrina precedente mi pare, francamente, assai discutibile. Sarà pure possibile che tutti questi studiosi abbiano sbagliato (anche se a noi pare, ovviamente perseverando nell'errore, che abbiano semplicemente preso atto delle parole di Ulpiano [D. 14.6.3.3] – anch'egli, forse, esponente della *communis opinio* –, secondo cui la '*pecuniae datio*' – qualsiasi *pecuniae datio* – ai *fili familias* era considerata '*perniciosa parentibus*'), ma lo hanno comunque fatto ognuno a proprio modo e con la propria testa, e non è piacevole vedersi iscritto d'ufficio a un club che non si conosce neanche. La riduzione di tutta la letteratura in materia – quella buona e quella cattiva, l'ottima e la pessima – a un'unica idea sbagliata, monocorde e monocromatica, è una grande forzatura, collegata direttamente a una strumentale enfattizzazione di un dato che è, sì, rilevante, ma non rappresenta affatto la totalità della problematica del *Senatusconsultum Macedonianum*, ossia il problema di quali fossero i mutui ostacolati (tutti, secondo gli altri, solo i «lussuriosi», secondo l'autrice).

Questo problema, finora, non si era mai posto, perché tutti pensavano che il *Senatusconsultum Macedonianum* ostacolasse tutte le elargizioni, e che poi le deroghe abbiano ristretto il limite. Ora la Longo lo pone, ma ciò, se può, teoricamente, indurre a una valutazione diversa su questo specifico punto, non autorizza affatto ad accomunare alla rinfusa tutti gli studiosi precedenti – divisi su tantissime cose – nell'unico calderone dei fautori della tesi di «tutti i mutui». Mettiamo che uno studioso, un domani, ritenga di poter dimostrare, con nuove fonti o nuove argomentazioni, che Giulio Cesare non fu ucciso, ma si suicidò: sarebbe certamente libero di criticare la dottrina precedente sulla biografia cesariana, ma non di trasformarla artificiosamente in un'unica teoria («quelli dell'omicidio»), annullandone tutte le opinioni in materia di guerra gallica, triumvirato etc.

8. La principale sensazione che si ricava dalla lettura del volume è quella di una sorta di crociata, nella quale l'autrice mostra un evidente compiacimento nel sentirsi «sola contro tutti». Una missione nella quale la novità delle soluzioni proposte appare, più che l'esito di un percorso di ricerca, piuttosto la premessa dello stesso, e il desiderio iconoclasta di smantellare le certezze preesistenti sembra costituire la principale soddisfazione, un vero e proprio piacere personale della studiosa.

Ciò pare pesare, complessivamente, sullo svolgimento della ricerca, giacché la complessiva esposizione sembra inficiata da quella che appare non tanto una forzatura della tesi di fondo, ma, soprattutto, una sua abnorme sopravvalutazione. Perché, ripetiamo, stante l'intrinseca irrazionalità del *Senatusconsultum Macedonianum* e il carattere poco chiaro di alcuni testi, l'idea dell'autrice, pur apparendo – a mio avviso – poco verosimile, non è del tutto improponibile. Ma è decisamente forzato volerla presentare come un totale capovolgimento di impostazione, anziché come una parziale correzione di tiro nell'interpretazione della norma. Ma, in realtà, proprio l'eccessiva focalizzazione sulla dottrina, anziché sulle fonti, appare una scelta ritagliata apposta sull'esigenza primaria e assorbente della totale e dirompente novità, al cui perseguimento l'autrice pare dedicare, dalla prima all'ultima pagina, tutte le proprie energie.

E' soprattutto in tale specchio deformante che le fonti sono prese in considerazione dall'autrice, e solo tale particolare visione permette l'interpretazione delle stesse che viene proposta,

altrimenti alquanto improbabile (sia pur, ripetiamo, non impossibile).

Fuori dallo specchio, le fonti, lette alla luce del semplice buon senso, sembrano ancora dire, concordemente, le tre semplici cose che abbiamo ricordato: che il Senato, in un momento di paura e agitazione, cercò di ostacolare ogni *pecuniae datio* ai *filii familias*, ritenendola *perniciosa parentibus*; che la giurisprudenza e la corte imperiale, passata la paura, limitarono gli effetti dell'esagerata e irrazionale disposizione; che questo processo di erosione giunse al suo culmine in età giustiniana, quando oramai i *filii familias* non erano più quelli di una volta.

Su come ciò sia accaduto, c'è in dottrina una vasta e profonda discussione; mentre, piaccia o non piaccia, non pare sussistere molto spazio, una motivata ragione di porsi la domanda se ciò sia accaduto.

E non è neanche vero, come sostiene la Longo (p. 24 ss.), che solo una esigua minoranza di studiosi avrebbe dato una versione completamente diversa della *ratio* del senatoconsulto, asserendo che esso sarebbe stato essenzialmente una misura antiusuraia, e che la sua motivazione principale sarebbe stata l'*odium foeneratorum*. Si tratta, semplicemente, di diversi punti di vista, di differenti scale di priorità: tutti convengono sul fatto che il decreto contrastava il credito ai *filii familias* per proteggere i loro *patres*, e che, così facendo – dato che i sottoposti erano vittime dei *foeneratores* –, esso limitava la pericolosa pressione degli usurai. La protezione dei *patres* passava attraverso la limitazione dell'azione dei *foeneratores*, per cui le due cose erano strettamente intrecciate: per tornare all'esempio moderno della droga, a cosa servono le odierne leggi contro lo spaccio: a proteggere la vita dei consumatori, o a colpire i mercanti?

Non voglio dire che non sussistano dubbi, anche di natura sostanziale, sull'emanazione del *Senatusconsultum Macedonianum*: è ben possibile, per esempio, interrogarsi sulla reale datazione del provvedimento (età di Claudio, di Vespasiano, o altro periodo ancora), così come sull'autenticità della storia di Macedone, narrataci nella Parafrasi di Teofilo (4.7.7) o, ancora, sull'originaria formulazione del decreto e sulla sua effettiva forza interdittiva. Resta un grande punto interrogativo, soprattutto, se e in che misura il senatoconsulto si sia rivelato di qualche utilità pratica, e ci sono ancora moltissimi punti oscuri sulla contorta vicenda della sua progressiva «disapplicazione», attraverso l'articolato lavoro dei giuristi e della corte imperiale. Ma sulla sostanza del dispositivo, e sulla sua *ratio*, le fonti non lasciano grande margine di discussione. La funzione del *Senatusconsultum Macedonianum* può essere precisata, corretta, puntualizzata. Ribaltata, no.

9. In conclusione, la principale riserva, verso la brillante monografia, consiste nel fatto che l'impegno demolitore in essa profuso appare alquanto fuori bersaglio, giacché la ricostruzione proposta non pare poi così radicalmente alternativa rispetto alla vituperata *communis opinio*. I punti di convergenza tra l'interpretazione dell'autrice e quelle dei suoi predecessori sono molti, e molto rilevanti, anche se appaiono sottaciuti, mentre gli elementi di differenza, che certamente esistono, risultano esageratamente esaltati.

Molte giuste osservazioni della Longo vanno proprio a sorreggere la cd. *communis opinio*, e molti suoi spunti critici sollevano dei dubbi non solo sulle acquisizioni della dottrina precedente, ma anche sulla stessa visione dell'autrice. Per esempio, la Longo scorge un'obiezione «decisiva» contro l'interpretazione corrente nella disposizione severiana, riferitaci da Marciano – D. 14.6.15 –, secondo cui, nel caso ad avere effettuato il prestito fosse stata una *civitas*, il senatoconsulto non sarebbe comunque venuto meno, il che dimostrerebbe che la *ratio* non potrebbe essere quella a cui si è comunemente pensato, dato che le *civitates* non spingevano ad effettuare delitti (p. 151). Forse, invece, prestavano abitualmente soldi da spendere in *libido atque luxuria*? Se il passo di Marciano mette in crisi la *communis opinio* (a me non pare, esso dimostra solo la volontà di evitare elusioni della norma), non si vede proprio come possa giovare alla tesi della Longo.

Il «nuovo» senatoconsulto proposto dall'autrice, insomma, somiglia molto, ma proprio molto, a quello di sempre. Gli interventi sul *Senatusconsultum Macedonianum* non sono stati deroghe, ma «interpretazioni autentiche»? Io non lo credo, ma, se anche così fosse, il *Senatusconsultum Macedonianum* resterebbe, più o meno, lo stesso.

Se volessimo chiudere con una battuta, potremmo dire che la *communis opinio* esce addirittura rafforzata dall'attacco condotto dalla *singularis opinio*; e, se non riesce a essere scossa neanche da un assalto così lucido e determinato, deve considerarsi davvero imbattibile.

Ma non iscriveremo la Longo al partito della *communis opinio*, né la proporremo come nuova «portavoce», per il semplice motivo che una *communis opinio* sul *Senatusconsultum Macedonianum*, come abbiamo detto, non esiste. E' la storiografia sul *Senatusconsultum Macedonianum*, semplicemente, che si è arricchita di un nuovo contributo. Nuovo, non rivoluzionario.